



# Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
PROTEZIONE CIVILE  
Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,  
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI PERTUSIO

## AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

**N° 06/2025**

**RICHIEDENTE:** **AZIENDA AGRICOLA VIGNE VICA SOCIETA' SEMPLICE**  
con sede legale in Pertusio(To), Via Terrandi n. 6

**OGGETTO:** **RIMOZIONE VEGETAZIONE ARBOREA PER IL RIPRISTINO A COLTURA DEL VIGNETO**  
Pertusio (To), Via Valperga n. 5

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n.° 11 del 23.12.2024 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **03.12.2024** al prot. **25481** da parte del Comune di Pertusio (To), registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 31/2024, richiedente: AZIENDA AGRICOLA VIGNE VICA SOCIETA' SEMPLICE, con sede legale in Pertusio (To), Via Terrandi n. 6, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Rimozione vegetazione arborea per il ripristino a coltura del vigneto"**, ubicazione Pertusio (To), Via Valperga n. 5;

– la Ns nota prot. **25684** in data **05.12.2024**, di comunicazione parere sospensivo espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, che in particolare si è espressa come segue:

*“si ravvisa la necessità di produrre tavole grafiche progettuali con chiara identificazione delle opere previste, con particolare riferimento a realizzazione di muricci, filari, terrazzamenti, opere viarie di accesso ed eventuali manufatti accessori”.*

– l’integrazione pervenuta in data **03.02.2025** al prot. **2320** da parte del Comune di Pertusio (To);

Visto il parere favorevole in data **19.02.2025** della Commissione Locale per il Paesaggio;

Richiamata la nota pervenuta al prot. **15031** del **26.07.2023** da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio avente prot. MIC\_SABAP-TO n. 0015109-P del 24.07.2023, ad oggetto “Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 3 – Introduzione art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“silenzio-assenso”). Parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche semplificate e ordinarie (art. 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche). Parere su immobili compresi nelle zone omogenee A ai sensi degli Artt. 33, comma 4 e 27, comma 3 del D.P.R. 380. **Comunicazione esercizio silenzio assenso per le pratiche pervenute dal 1° agosto 2023 in avanti**”;

Dato atto che:

– con nota prot. **3709** del **20.02.2025** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;

– in data **25.03.2025**, decorsi i termini di cui all’art. 146, comma 8, del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 senza l’acquisizione del parere vincolante da parte del soprintendente, si è accertato per le vie brevi che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha esercitato il silenzio-assenso in ordine all’intervento di che trattasi;

Accertato che in data **20.11.2024** è stata versata la somma di **€ 60,00** per diritti di segreteria in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 185 del 15.11.2023;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento del Comune di Pertusio, contenuta nella documentazione pervenuta al prot. 25481 del 03.12.2024 e successivamente integrata al prot. 2320 del 03.02.2025;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell’intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l’istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

#### **AUTORIZZA**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell’art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l’avente titolo:

**AZIENDA AGRICOLA VIGNE VICA SOCIETA’ SEMPLICE**  
**con sede legale in Pertusio (To), Via Terrandi n. 6**

all’esecuzione dei lavori oggetto dell’istanza pervenuta in data **03.12.2024** al prot. **25481**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 31/2024, e successive integrazioni prot. **2320** in data **03.02.2025**, per l’intervento di:

**RIMOZIONE VEGETAZIONE ARBOREA PER IL RIPRISTINO A CULTURA DEL VIGNETO**  
**ubicazione Pertusio (To), Via Valperga n. 5**

sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Relazione paesaggistica - prot. 25481 del 03.12.2024;
- Relazione forestale - prot. 25481 del 03.12.2024;
- Progetto\_planimetrie - prot. 25481 del 03.12.2024;
- Documentazione fotografica- prot. 25481 del 03.12.2024;
- Progetto\_planimetrie integrazione - prot. 2320 del 03.02.2025.

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal Comune di Pertusio per l’intervento in oggetto

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L’autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l’esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 27 marzo 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Fabiana MARTINO  
*Firmato digitalmente*

DB/